



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA CIVILE

VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE

COLLEGAMENTO DA REMOTO

DELLA CAUSA n. r.g. /2024

Tra

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliato in studio in
piazza n. , presso lo studio dell'Avv.

ATTORE OPPONENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), e per essa, quale mandataria, [...]
Controparte_2 (C.F. *P.IVA_2*), elettivamente domiciliata in , Piazza n. ,
presso lo studio dell'Avv.

CONVENUTA OPPOSTA

Oggi **15 luglio 2025** ad ore **11.30** innanzi al dott. Viola Nobili, sono comparsi:

Per *Parte_1* è presente l'Avv. in sostituzione dell'Avv.

Per *Controparte_1* è presente l'Avv. in sostituzione dell'Avv.

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori presenti. I procuratori collegati da remoto prestano il consenso allo svolgimento della udienza tramite dispositivi di collegamento da remoto e dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Le parti si rimettono ai propri atti.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

Parte attrice precisa come segue:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, disattesa e reietta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione in accoglimento della opposizione con il presente atto proposta:

In via principale nel merito

*Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle condizioni allegate alla richiesta di finanziamento posta a fondamento della emissione del decreto ingiuntivo n. /2020 RGN /2020 emesso dal Tribunale di Milano in quanto contenente clausole vessatorie e/o abusive e quindi prive di conseguenze giuridiche e di conseguenza **revocare** il decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o invalido per l'esistenza delle predette clausole e che nulla è dovuto da parte del sig. Parte_1*

[...] .

Nel merito in via subordinata nella non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse non accoglibile la domanda in via principale:

accertare e/o dichiarare, per i motivi di cui in narrativa che nessuna somma sia dovuta a titolo di interessi moratori, penali e spese o per qualunque altro titolo o causale alle clausole vessatorie contrattuali riconducibile e quindi calcolata o ingiunta in dipendenza di esse.

Conseguentemente ***accertare e dichiarare***, quali siano le eventuali minori somme effettivamente ancora dovute una volta epurate delle somme complessivamente ingiunte da quelle illegittime per i motivi di cui in narrativa.

Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione a sostegno delle eccezioni ivi formulate e si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice disponga CTU volta a determinare l'effettivo saldo dell'eventuale dovuto in virtù della normativa vigente in materia di rapporti bancari e di usura e del consolidato orientamento giurisprudenziale ad accertare il superamento del tasso di usura e ad effettuare il ricalcolo degli interessi sulla richiesta di finanziamento oggetto del decreto ingiuntivo opposto e ad accertare quanto altro utile ai fini di giustizia.

Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione e migliore istanza istruttoria nei termini di legge.

Con vittoria di spese diritti ed onorari.

Parte convenuta precisa come segue:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così giudicare

IN VIA PRELIMINARE – NEL MERITO

1) ***accertare e dichiarare*** che l'opposizione promossa dal Sig. Parte_1 non è fondata su prova scritta e/o né di pronta soluzione e, per l'effetto,

2) ***confermare*** la validità del decreto ingiuntivo n. /2020 – RG /2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 27.05.2020 e, munito di formula esecutiva in data 20.01.2021;

IN VIA PRINCIPALE

3) ***respingere*** integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto,

4) ***confermare*** integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. /2020 – RG /2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 27.05.2020 e, munito di formula esecutiva in data 20.01.2021;

IN VIA SUBORDINATA

Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso:

5) **accertare e dichiarare** la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico del sig. *Parte_1* ed in favore di *Controparte_1*, della somma complessiva di € 9.338,11 oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto,

6) **condannare** il sig. *Parte_1*, al pagamento in favore di *Controparte_1*, della somma complessiva di € 9.338,11, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA

7) **rigettare** la richiesta di nomina di un consulente tecnico poiché generica ed esplorativa;
Con vittoria di compensi professionali e spese di lite.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Le parti si rimettono ai propri atti.

Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza.

Il Giudice
dott. Viola Nobili



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE VI CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al ruolo generale n. /2024

DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliato in studio in ,
piazza n. }, presso lo studio dell'Avv. |

ATTORE OPPONENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), e per essa, quale mandataria, [...]
Controparte_2 (C.F. *P.IVA_2*), elettivamente domiciliata in , Piazza n. ,
presso lo studio dell'Avv.

CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 15.07.2024, il signor *Parte_1* ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. /2020 (R.G. n. /2020), emesso dal Tribunale di Milano il 04.07.2020, intimante il pagamento dell'importo di euro 9.338,11 oltre alle spese della procedura, in favore della società *Controparte_1* quale cessionaria del credito vantato da Compass s.p.a. in forza di un contratto di prestito personale rimasto inadempito. Ha esposto che:

- in data 09.12.23 la creditrice ha notificato atto di precetto per l'importo di € 11.523,28 e, successivamente, ha promosso azione esecutiva presso terzi;
- il competente Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Milano, con ordinanza resa il 23.05.2024 nel procedimento R.G.E. n. /24, ha rilevato che il titolo esecutivo azionato è costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, emesso sulla base di contratto di finanziamento concluso tra un professionista ed un consumatore, non motivato sotto il profilo dell'abusività delle clausole, vista la sentenza della Corte di Cassazione S.U. N. /2023, visto il contratto depositato nel fascicolo della procedura e

rilevato che alcune delle clausole contrattuali potrebbero avere carattere abusivo ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo, ha concesso all'odierno opponente termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva *“ai soli fini dell'accertamento dell'eventuale abusività delle clausole con effetti sul decreto ingiuntivo”*;

- che il contratto di prestito n. _____ è stato stipulato il 24.05.2007 nella forma del “contratto per adesione”, su modulistica della società Compass, ed ha previsto, a fronte del finanziamento della somma di € 10.000,00, un rimborso totale di € 16.000,00, in n. 80 rate mensili di € 200,00 ciascuna, con indicazione del TAN nella misura pari all'11,87%;

- che il contratto non è stato oggetto di trattativa individuale tra le parti e che la copia del documento, composto da “condizioni contrattuali comuni” e “condizioni contrattuali particolari” non sottoscritte dall'opponente, non è stata a quest'ultimo consegnata.

Rilevandone la vessatorietà del contratto per violazione dell'art. 33, Cod. Consumo, in quanto fonte di significativo squilibrio tra le parti, ha dedotto:

- la violazione dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza da parte della finanziaria;

- la nullità della clausola di rinuncia alla consegna della copia del contratto, in violazione dell'art. 12 del Codice del Consumo e degli artt. 117 e 119 TUB;

- la nullità dell'art. 5 delle condizioni contrattuali comuni, in quanto prevede la facoltà per il professionista di cedere i diritti del contratto con comunicazione scritta, senza il preventivo consenso del consumatore;

- il difetto di prova, in mancanza di produzione dei relativi contratti, dell'inclusione del rapporto per cui è causa nelle operazioni di cessione tra _____ spa e _____ CP_3 _____ e tra quest'ultima e Banca _____ spa;

- la nullità dell'art. 6 delle condizioni contrattuali comuni, in quanto la facoltà di estinzione anticipata del debito è subordinata al pagamento di tutto quanto sarebbe dovuto in caso di prosecuzione del rapporto, in violazione perciò dell'art. 125 TUB, secondo cui se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad una equa riduzione del costo complessivo del credito;

- la nullità dell'art. 7 delle condizioni contrattuali comuni, in quanto impone al consumatore il pagamento di somme di denaro anche per solleciti o ad altro titolo, senza determinarne l'importo;

- la nullità dell'art. 8 delle condizioni contrattuali comuni, in quanto prevede, in caso di inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento danno, clausola penale o altro titolo equivalente, di importo manifestamente eccessivo, siccome il consumatore è tenuto a rimborsare, in aggiunta al pagamento degli interessi moratori, *“anche quella parte di costo del finanziamento relativo alle rate non scadute”*; ha dedotto inoltre che detta clausola è in contrasto con l'art. 35 del Codice del Consumo in quanto non comprensibile e perciò non trasparente;

- la nullità dell'art. 10 delle condizioni contrattuali comuni, che consente di stipulare una assicurazione a copertura del debito, in quanto l'opponente non è stato reso edotto né del suo costo, né del suo contenuto;

- la nullità dell'art. 11 delle condizioni comuni, in quanto non è specificatamente indicato il foro competente.

- la nullità dell'art. 4 delle condizioni particolari, in quanto prevede la facoltà della finanziaria di annullare la carta concessa al cliente in qualsiasi momento o di impedirne l'utilizzo o di sospenderne l'uso anche temporaneamente o chiederne la restituzione ovvero non effettuarne il rinnovo, senza necessità di alcuna giustificazione né preavviso;
- la nullità dell'art. 5 delle condizioni particolari, in quanto esonera Compassa da responsabilità per i casi in cui la carta "non venisse accettata dall'esercente";
- la nullità dell'art. 10 delle condizioni particolari, in quanto prevede l'addebito di interessi senza specificarne la misura; ha contestato l'ammontare del debito, tale da far presumere l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari, rilevando in ogni caso l'indeterminatezza, erroneità e mancanza di trasparenza della clausola di pattuizione degli interessi in quanto il tasso effettivo applicato risulta maggiore rispetto a quello nominale indicato in contratto;
- la nullità dell'art. 11 delle condizioni contrattuali particolari, in quanto subordina la efficacia del recesso alla restituzione di tutte le somme ricevute da parte del cliente entro un termine fissato dalla finanziaria stessa;
- la nullità dell'art. 12 delle condizioni particolari, in quanto attribuisce la facoltà *"alla finanziaria di modificare in qualsiasi momento, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni previste"*.
- la nullità della clausola di autorizzazione al trattamento dei dati personali, in quanto illeggibile.

Ha concluso perciò per la revoca del decreto ingiuntivo, insistendo, in subordine, per l'ammissione di una CTU contabile al fine di rideterminare l'effettivo saldo debitorio.

Si è costituita, anche per la fase di opposizione, la società Controparte_1 la quale ha contestato integralmente quanto *ex adverso* dedotto ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.

Ha eccepito la genericità e infondatezza della doglianza attinente alla violazione del principio di correttezza, buona fede e trasparenza, rilevando che l'esame della vessatorietà non può essere limitato alla singola clausola, occorrendo valutare l'equilibrio contrattuale complessivo e potendo le clausole più onerose, risultare bilanciate dalla coesistenza di condizioni o diritti più vantaggiosi per il consumatore.

Ha rilevato che non possono considerarsi vessatorie quelle clausole che si limitano a disciplinare, in via ordinaria, il rapporto tra le parti.

In particolare, quanto all'art. 5 sulla cessione del contratto, ha richiamato la documentazione contrattuale depositata da cui risulta la titolarità del credito per cui è causa per effetto delle cessioni intervenute tra CP_3 (doc. 3), nonché tra quest'ultima -nel frattempo fusa per incorporazione in CP_4 [...] (doc. 4) e, successivamente, in Controparte_5 (doc. 5)- e Banca (doc. 6). Ha evidenziato altresì che comunicazione del 26.11.2019, quest'ultima ha notificato all'opponente la cessione, al fine di chiederne il pagamento (doc. 7), e che successivamente il rapporto è stato conferito all'odierna opposta Controparte_1 appartenente al Gruppo Banca , per effetto del conferimento in suo favore del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca S.p.a (doc. 8). Ha prodotto, oltre ai contratti di cessione, l'elenco dei crediti ceduti, da cui risulta ricompreso il rapporto per cui è causa (doc. 14).

Ha rilevato che l'art. 6 non ha mai trovato applicazione in quanto non vi è stata alcuna estinzione anticipata del finanziamento.

Ha evidenziato che l'art. 7 ("Ritardo nei pagamenti") specifica dettagliatamente gli oneri applicabili, mentre l'art. 8 ("Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto") indica in maniera specifica come verranno calcolati gli interessi dalla decadenza del beneficio del termine, nonché le relative spese.

Ha rilevato che dette clausole non hanno comunque trovato applicazione, avendo l'opposta limitato la pretesa creditoria al rimborso del solo capitale puro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Quanto alla clausola di stipula dell'assicurazione, ha rilevato che la stessa risulta pattuita come "facoltativa", dunque accessoria e svincolata dal contratto di finanziamento. Ha evidenziato che l'opponente era a conoscenza della polizza e dei costi della stessa, come risulta dalle numerose comunicazioni intercorse tra le parti (doc. 15).

Ha eccepito la pretestuosità della doglianza mossa con riferimento all'art. 11 ("Legge applicabile e foro competente"), evidenziando che il Tribunale adito è quello competente ai sensi dell'art. 66 del Codice del Consumo.

Ha eccepito l'irrelevanza delle contestazioni mosse con riferimento alle clausole nn. 4, 5, 11 e 12, disciplinanti la concessione di una carta di credito, in quanto oggetto del giudizio è il solo credito derivante dal finanziamento e non quello derivante dall'utilizzo della carta.

Con riferimento all'asserita applicazione di interessi usurari, ha rilevato la genericità ed infondatezza della doglianza, evidenziando che l'opponente non ha neppure specificato il tasso di interesse applicato, né il tasso soglia di riferimento, contravvenendo perciò ad ogni onere assertivo preliminarmente posto a suo carico. Ha ribadito che, avendo richiesto il pagamento del solo capitale maggiorato degli interessi legali, non può essere contestata alcuna applicazione di interessi anatocistici.

Ha rilevato infine la genericità della contestazione mossa dall'opponente sul quantum, concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Nelle more del procedimento, l'opponente, dando atto delle proprie condizioni di difficoltà economiche, ha chiesto la sospensione dell'esecutorietà del titolo ed ha proposto alla opposta la definizione del giudizio con il pagamento dell'importo di € 2.000,00. Detta offerta è stata tuttavia ritenuta insufficiente dalla convenuta.

Con ordinanza fuori udienza resa il 07.05.2025, il Giudice:

-richiamato l'art. 124 TUB vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto (24.05.2007),

-dato atto che detta norma recepiva il contenuto della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo;

-dato atto che nel contratto il TAEG del 12,54% non risulta corretto né se si considera come capitale preso a prestito la somma effettiva di 10.000€ (in quanto il debito finale sarebbe dovuto ammontare a 14.804,80€ e non a 16.000€) né se si inserisce impropriamente nell'importo finanziato il costo assicurazione (in quanto il debito finale ammonterebbe a 15.836,80 € e non a 16.000€);

-del resto, per avere una rata da 201 euro mensili, il tasso considerato nell'ammortamento è 13,07%;

-considerato che il comma 5 dell'art. 124 TUB allora vigente commina la sanzione della nullità non solo

ai contratti privi di Taeg ma anche a quelli che ne contengono uno nullo ossia non corretto;

-richiamando i chiarimenti del Tribunale Torino 7 luglio 2022 n. 2879;

ha sollevato d'ufficio la questione relativa alla nullità del TAEG del contratto *de quo*, assegnando alle parti termine per prendere posizione sulla questione con il deposito di una nota specifica sul punto.

Contestualmente, non è stata sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo *“in quanto giusto il comma 5 dell’art. 124 TUB allora vigente, il debito di 10.000€ dovrebbe essere ricalcolato al tasso minimo BOT del 2007 pari al 3,88% per un totale onnicomprensivo di 10.509,00 euro; considerato che il consumatore ha già versato 3200€, il debito residuo allo scadere dei 30 mesi di legge dal 24.5.2007 ammontava a 7.309 euro ed all’attualità (inclusivi della mora ex re al tasso legale) a 8.769,19€”*.

Nei termini concessi, l’opponente ha dedotto che dalla erronea indicazione del TAEG deriva la sua nullità; l’opposta, eccependo la formazione del giudicato su tale questione per non essere stata tempestivamente proposta con l’opposizione ex art. 645 c.p.c., ha rilevato che l’erronea indicazione del TAEG non comporta nullità in quanto, trattandosi solo di un indicatore sintetico del costo complessivo, avente funzione informativa, non costituisce pattuizione negoziale incidente sul contenuto della prestazione.

Nonostante l’invito del Giudice, rivolto a parte opponente, ad effettuare una proposta conciliativa coerente con il debito ricalcolato, le parti non hanno raggiunto l’intesa e la causa è stata pertanto rinviata per la discussione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.

L’opposizione proposta è parzialmente fondata nei limiti che seguono.

Preliminarmente deve osservarsi che la presente causa è stata instaurata a seguito del termine a tal fine concesso all’opponente dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Milano -presso cui attualmente pende procedura di pignoramento presso terzi a carico del signor *Parte_I* in attuazione del principio di diritto attestato con la pronuncia della Cassazione, SS.UU. n. 9479/2023, in forza del quale, nei casi in cui la pretesa creditoria azionata in via monitoria abbia trovato il suo fondamento negoziale in un contratto tra professionista e consumatore, *“il giudice dell’esecuzione: a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere - da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo” (...); c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo”*; a tal fine, quindi, il giudice dell’esecuzione ha rimesso in termini il consumatore ingiunto, affinché potesse proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, in modo da provocare un vaglio sulla natura abusiva e, quindi, sulla nullità di clausole del contratto, i cui effetti influiscano sull’esistenza e sull’entità del credito azionato in via monitoria.

La citata pronuncia legittima il rimedio di cui all’art. 650 c.p.c. esclusivamente al fine di dedurre la natura abusiva di clausole contenute nel contratto concluso dal consumatore con il professionista e, in particolare, di quelle sole clausole abusive i cui effetti influiscano sull’esistenza e sull’entità del credito

oggetto del decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto; ne consegue, pertanto, che con riferimento a tutti gli altri profili di possibile contestazione della pretesa creditoria, i quali non attengano né dipendano dalla nullità di clausole dedotte in contratto, siccome abusive nei confronti del consumatore, l'opposizione tardiva proposta dall'ingiunto è inammissibile, operando l'effetto preclusivo proprio della cosa giudicata, che si determina in caso di mancata tempestiva opposizione.

Per tali ragioni, la presente opposizione cd. "ultra-tardiva" è inammissibile con riferimento a tutte le doglianze estranee alla materia consumeristica, riguardanti in particolare: il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta; la generica violazione dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza da parte della finanziaria; la mancanza di informativa completa in ordine alla polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento nonché in ordine al trattamento dei dati personali.

Trattasi, infatti, di censure che, al di là di ogni considerazione in ordine alla loro fondatezza o meno, prescindono totalmente da un vaglio di abusività delle clausole dedotte nel contratto e, quindi, di una loro nullità perché tali da determinare un significativo squilibrio nei diritti del consumatore.

Si tratta perciò di doglianze sulle quali si è formato il giudicato e che non possono essere oggetto di accertamento con il presente giudizio.

Quanto alla generica doglianza della nullità delle clausole di pattuizione degli interessi corrispettivi anatocistici va rilevato che il problema relativo all'ammortamento alla francese che non comporta effetti anatocistici è già stato risolto dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia a sezioni unite 20 maggio 2024, n. 15130 e non sussistono elementi valutabili in termini di abusività delle pattuizioni non essendo l'ammortamento alla francese una deroga ad un sistema generale ma essendo esso stesso una modalità alternativa e generale di pianificazione delle rate.

Quanto alla generica doglianza sulla usurarietà del tasso di interesse corrispettivo, esso pure si pone come mera domanda di diritto bancario che fuoriesce dalla speciale tutela del consumatore, anche perché non può esservi oscurità nel calcolo del TEG perché questo si calcola seguendo una formula prevista con normativa di settore.

Con riferimento alla nullità della clausola che prevede la facoltà per il professionista di cedere i diritti del contratto con comunicazione scritta, senza il preventivo consenso del consumatore (art. 5 delle condizioni contrattuali comuni), si rileva peraltro che trattasi di pattuizione conforme ad espressa disposizione di legge e cioè, nella specie, all'art. 125 septies, c. 2, TUB. Detta disposizione, inoltre, prevede al primo comma che *"in caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente"*. L'intervenuta cessione pertanto non determina alcuna lesione al diritto di difesa dell'opponente, neppure con riferimento alla clausola di rinuncia alla consegna di una copia del contratto, atteso che, in questa sede, il signor *Parte_1* è stato posto nelle condizioni di far valere tutte le eccezioni -pur nei limiti della tutela consumeristica- proponibili nei confronti della società Compass.

Parimenti conforme è l'art. 11 delle condizioni contrattuali comuni ("Legge applicabile e foro competente"), che si limita a dare atto che, in caso di controversia, sono applicabile le leggi e la giurisdizione italiana.

Inoltre, deve rilevarsi che è risultata del tutto generica la doglianza relativa alla usurarietà degli interessi (moratori) -eventualmente riconducibile alla lett. F dell'art. 33 del codice del consumo- in quanto

proposta in violazione degli oneri di allegazione e prova stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione SSUU, n. 19597/2020: *“L’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto”*.

Irrilevanti poi tutte quelle doglianze relative all’abusività di clausole che non hanno trovato applicazione nel corso del rapporto. Deve ribadirsi, infatti, che il giudice, non è tenuto ad esaminare tutte le clausole contenute nel contratto concluso con il consumatore, ma solo quelle su cui si fonda il credito azionato in giudizio.

Nel caso di specie nessuna rilevanza ha per il credito azionato l’eventuale giudizio di abusività delle seguenti clausole contenute nella sezione relativa alle condizioni contrattuali comuni: art. 6 (“Estinzione anticipata”), in quanto l’opponente non ha esercitato la facoltà di rimborso anticipato; art. 7 (“Ritardo nei pagamenti”) ed art. 8 (“Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”), in quanto, da un lato, pur prevedendo oneri e penali in caso di inadempimento anche da ritardo, la creditrice ha espressamente dichiarato di aver limitato la propria pretesa, in sede monitoria, alla richiesta di pagamento del solo “capitale puro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo” (pag. 9 della comparsa di costituzione); dall’altro lato, la facoltà di intimare la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del termine è espressamente riconosciuta per legge e risulta comunque irrilevante ove si consideri che tutte le rate mensili (pattuite nel numero di 80 a far data dalla stipula del 24.05.2007) risultano ampiamente scadute.

Parimenti irrilevante è l’eventuale giudizio di abusività di quelle clausole (nello specifico, quelle di cui agli artt. 4, 5, 10, 11 e 12) contenute nella sezione relativa alle condizioni contrattuali particolari applicabili alla linea di credito collegata alla carta Compass, in quanto in sede monitoria nessuna somma è stata azionata con riferimento a tale rapporto.

Fermo restando quanto sopra rilevato, l’opposizione deve essere accolta unicamente con riferimento alla questione, sollevata d’ufficio con ordinanza del 07.05.2025, relativa alla nullità del TAEG conseguente alla sua erronea indicazione.

In primo luogo, si osserva che l’art. 124 TUB, nella sua formulazione vigente all’epoca della stipula del contratto (2007), è espressamente riferito “ai contratti di credito al consumo”: poiché detta norma prescrive di indicare la misura del TAEG, il suo vaglio rientra certamente nel perimetro delle clausole sottoposte all’eventuale giudizio di abusività, secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9479/2023.

Inoltre, poiché l’indicazione del TAEG è elemento essenziale del contratto concluso dal consumatore, la sua nullità può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 1421 c.c., nel rispetto del principio del contraddittorio.

A riguardo va richiamato l’importante chiarimento offerto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 aprile 2016 pronunciata nella causa Causa C-377/14 Ernst

Parte_2 - Parte_3 contro CP_6 secondo cui “L’articolo 10, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale adito in un procedimento per insolvenza relativo ad un contratto di credito al consumo è tenuto ad esaminare d’ufficio se le informazioni stabilite in tale disposizione siano state fornite dal creditore al debitore e imporre le relative sanzioni ai sensi del diritto nazionale ove tale obbligo non sia stato adempiuto.

– «L’importo totale del credito» di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che fa riferimento alle somme messe a disposizione del consumatore in forza di un contratto di credito ai sensi dell’articolo 3, lettera l), vale a dire le somme effettivamente erogate dal mutuante al consumatore e pertanto messe a disposizione di quest’ultimo perché ne faccia uso, al netto di qualsiasi costo dovuto al creditore. Il prelievo nella formula per il calcolo del tasso annuo effettivo globale di cui all’allegato I a tale direttiva corrisponde all’importo totale del credito.

La Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione, da un lato, dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché del punto 1, lettera e), dell’allegato di tale direttiva, e, dall’altro, degli articoli 10, paragrafo 2, e 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio nonché del punto I dell’allegato I di quest’ultima direttiva.

La direttiva 2008/48 persegue in particolare, tra i suoi obiettivi, lo sviluppo di un mercato del credito al consumo più trasparente ed efficiente nel mercato interno, il raggiungimento di una piena armonizzazione in materia di credito ai consumatori, l’esigenza di garantire che i contratti di credito contengano tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e conciso, e la garanzia che i consumatori ricevano, prima della stipulazione del contratto di credito, informazioni adeguate, relative in particolare al tasso annuo effettivo globale (in prosieguo: il «TAEG») in tutta l’Unione, che consentano loro di confrontare tali tassi.

La sentenza risponde al giudice del rinvio su come devono essere interpretate le nozioni di “importo totale del credito” e “importo del prelievo”:

- l’importo totale del credito, ai sensi della direttiva 2008/48, è definito all’articolo 3, lettera l), come il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito.
- Il costo totale del credito per il consumatore, l’articolo 3, lettera g), designa tutti i costi che questi deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza.
- Il TAEG, ai sensi dell’articolo 3, lettera i), della richiamata direttiva corrisponde al costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito.

Di conseguenza, non si può includere nell’importo totale del credito nessuna delle somme destinate a onorare gli impegni convenuti in base al credito di cui trattasi (quali le spese amministrative, gli interessi, le commissioni, assicurazioni e qualsiasi altro tipo di costo che il consumatore è tenuto a pagare).

Poiché la nozione di “importo totale che il consumatore è tenuto a pagare” è definita all’articolo 3, lettera h), della direttiva 2008/48 come “la somma tra importo totale del credito e costo totale del credito al consumatore”, ne risulta, secondo la Corte, che le nozioni di “importo totale del credito” e di “costo totale del credito per il consumatore” si escludono a vicenda e che, pertanto, l’importo totale del credito non

può includere nessuna delle somme rientranti nel costo totale del credito per il consumatore.

L'informazione del consumatore sul costo globale del credito, sotto forma di tasso calcolato secondo una formula matematica unica, riveste un'importanza essenziale. Da un lato, tale informazione contribuisce alla trasparenza del mercato, in quanto consente al consumatore di comparare le offerte di credito. Dall'altro, essa consente al consumatore di valutare la portata del proprio impegno.

La pronuncia della Corte di Giustizia chiarisce quindi che tutti i costi e servizi aggiunti devono essere inseriti nel numeratore (costo totale del credito) e non nel denominatore (ossia nell'importo del finanziamento).

Nel contratto per cui è causa, il TAEG indicato nella misura del 12,54% risulta essere certamente errato. Si ribadisce quanto già rilevato con ordinanza del 07.05.25: il TAEG del 12,54% non risulta corretto né se si considera -rispettando la pronuncia *Parte_2* come capitale preso a prestito la somma di 10.000€ (in quanto il debito finale sarebbe dovuto ammontare a 14.804,80€ e non a 16.000€), né se si inserisce impropriamente nell'importo finanziato (da inserire invece nel costo totale del credito) il costo dell'assicurazione (in quanto il debito finale ammonterebbe a 15.836,80 € e non a 16.000€). Infatti, simulando un piano di ammortamento con n. 80 rate da € 201,00 mensili, il TAEG che ne risulta è pari al 13,07%.

La falsa rappresentazione del TAEG, consistente in un'indicazione erronea ed inferiore rispetto a quella reale, costituisce pertanto motivo di nullità rilevante ai sensi dell'art. 124, c. 5, TUB, come applicabile nella sua formulazione vigente all'epoca della stipula del contratto per cui è causa (2007): *“Tale interpretazione presidia la funzione del TAEG, come rappresentazione del costo totale del credito, regolata in modo uniforme dalla legge, che consente alla clientela di comparare tra loro diverse offerte di credito, diversamente modulate, provenienti da diversi intermediari – comparazione che risponde non soltanto nell'interesse del singolo consumatore, ma anche della correttezza delle relazioni di mercato tra intermediari e tra costoro e la clientela. Un'interpretazione diversa (...) si presterebbe infatti a una facilissima elusione del presidio di trasparenza stabilito dalla normativa consumeristica e risulterebbe altresì in larvata violazione dell'art. 14 par. 2 della dir. 87/102 (“gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per impedire che le norme emanate in applicazione della presente direttiva siano eluse mediante una speciale formulazione dei contratti [...]”) - Tribunale Torino, sentenza 7 luglio 2022 n. 2879).*

Del resto, si osserva, la disciplina oggi applicabile ai contratti di credito al consumo, prevede all'art. 125 bis, c. 6, TUB, che *“Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124”*. Per i contratti di credito al consumo conclusi a far data dal 2010, dunque, è oggi espressamente previsto che rappresenti motivo di nullità non solo l'omessa indicazione del TAEG, ma anche la sua erronea indicazione.

Sebbene tecnicamente, come osservato dalla difesa dell'opposta, il TAEG non costituisca una vera e propria clausola di pattuizione degli interessi, rappresentando per lo più un'informazione sintetica del costo totale del credito, è indubbio che costituisca elemento essenziale del contratto con il consumatore e che dalla sua assenza o nullità derivino precise conseguenze, specificatamente previste dal d.lgs. 385/1993. Infatti, l'art. 124, c. 5, TUB, *ratione temporis* vigente, prevede che: *“Nei casi di assenza o*

nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; b) la scadenza del credito è a trenta mesi; c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore”.

Il finanziamento di € 10.000,00 deve perciò essere ricalcolato al tasso minimo BOT del 2007, pari al 3,88%, per un totale onnicomprensivo di € 10.509,00. Considerato che dalla lista movimenti redatta da Compass, prodotta dalla parte opposta al doc. 9, risulta che l'opponente ha versato il numero esatto di rate pari a 25 rate da € 200,00 ciascuna, corrispondenti ad un totale di € 5.000,00, il debito residuo allo scadere dei 30 mesi di legge, dal 24.05.2007, risulta essere pari ad € 5.509,00. Su tale importo devono essere riconosciuti gli interessi al tasso legale, dal 24.11.2009 al saldo (pari all'attualità ad € 1.134,69).

Visto l'esito del processo, e la reciproca soccombenza, compensa le spese tra le parti (art. 92 c.p.c.).

- P.Q.M.-

il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:

- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da *Parte_1* e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. /2020, emesso dal Tribunale di Milano il 04.07.2020;
- condanna *Parte_1* al pagamento, in favore della società *Controparte_1* dell'importo di € 5.509,00, oltre interessi legali dal 24.11.2009 al saldo;
- compensa le spese tra le parti.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.

Milano, 15 luglio 2025

Il Giudice

dott.ssa Viola Nobili